

Regolamento riguardante la vigilanza delle studentesse e degli studenti
Consiglio d'Istituto del 27/06/2014 - Delibera n. 476

Titolo 3

VIGILANZA SUGLI STUDENTI DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che tutto il personale scolastico deve seguire al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti dal loro ingresso a scuola, durante lo svolgimento delle diverse attività scolastiche e al termine delle lezioni, fino all'uscita dall'edificio scolastico.

Art. 22 – Responsabilità

La scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono stati affidati. L'attività di vigilanza è volta ad assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento dell'attività didattica e a migliorare la qualità delle relazioni, nell'interesse di tutta la comunità scolastica (studenti, famiglie e personale).

Al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli studenti, spettano compiti organizzativi, quindi, è sua competenza e responsabilità porre in essere le misure organizzative per garantire la vigilanza sugli studenti da parte dei docenti.

Il Direttore dei S.G.A., attraverso il Piano delle attività, predispone l'organizzazione del personale ATA al fine di assicurare la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Ai docenti e ai Collaboratori scolastici spetta lo svolgimento della vigilanza sugli studenti, da attuarsi nel rispetto del presente Regolamento. La funzione di vigilanza è svolta dai docenti durante le ore di attività scolastica, gli intervalli e, al termine delle lezioni, all'uscita degli studenti dall'edificio.

Art. 23 - Vigilanza durante l'ingresso all'edificio e durante l'uscita dalla scuola

Al fine di controllare gli alunni durante l'ingresso nell'edificio e l'uscita dalla scuola all'inizio e alla fine di ogni turno di attività antimeridiano o pomeridiano, presso l'ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio.

Ai sensi dell'art. 17 della CM n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni, i docenti in servizio sono tenuti a guidare gli alunni affidati sino all'uscita dell'edificio.

Art. 24 – Vigilanza durante l'attività didattica

Durante l'esercizio dell'attività didattica, il docente in servizio nella classe è responsabile della vigilanza sugli alunni affidati e deve intervenire prontamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi ai doveri richiesti agli studenti (fare riferimento all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle disposizioni comunali sulla raccolta differenziata).

Durante le lezioni, il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo. Qualora l'assenza si dovesse prolungare il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la dirigenza (D.S. e suoi sostituti, D.S.G.A.) che provvederanno ad accertare la presenza dell'alunna/o e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza (Rappresentante di classe, R. della Consulta e R. del C.d.I.) o per svolgere attività con altro insegnante, l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Il docente nel caso debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve richiedere a un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico, come disposto dal profilo professionale, è tenuto ad effettuare la vigilanza su richiesta del docente. I Collaboratori scolastici devono costantemente presidiare i corridoi del piano di servizio, al fine di sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici, per favorire l'alternanza dei docenti nelle classi e per intervenire in caso di necessità. I collaboratori scolastici non devono allontanarsi dal piano/ambito assegnato se non per chiamata da parte degli Uffici dell'Istituto o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la dirigenza (D.S. e suoi sostituti, D.S.G.A.).

Art. 25 – Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, all'inizio della prima ora di lezione e durante il cambio di turno dei docenti i collaboratori scolastici vigilano le classi prive di docenti e segnalano alla dirigenza eventuali ritardi o assenze degli insegnanti.

I docenti interessati al cambio turno, per evitare problematiche nei cambi previsti, devono evitare di attardarsi nell'aula o nei corridoi.

Art. 26 – Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule e viceversa

Durante gli spostamenti per raggiungere palestre, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza è svolta dal docente al quale sono stati affidati gli alunni. La palestra e i laboratori possono essere utilizzati dagli studenti solo sotto la sorveglianza del docente di educazione fisica (palestra) o dell'insegnante di laboratorio.

Durante le attività sportive e laboratoriali, per prevenire eventuali infortuni, occorre vigilare sull'uso corretto delle attrezzature ed è necessario assicurare un ordinato svolgimento delle attività.

Art. 27 – Vigilanza durante gli spostamenti di alunne/i diversamente abili

Nel caso di studenti diversamente abili la vigilanza, durante gli spostamenti, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe che, in caso di necessità, può avvalersi del collaboratore scolastico in servizio nel piano. Nel caso di allievi diversamente abili con grave handicap occorre prevedere, quando possibile, l'ausilio di un collaboratore scolastico con formazione specifica.

Art. 28 – Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti incaricati negli spazi assegnati, seguendo le disposizioni impartite dalla dirigenza. I collaboratori scolastici, permanendo negli spazi assegnati, collaborano con i docenti incaricati della vigilanza, anche per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 29 – Vigilanza durante le visite guidate e viaggi d'istruzione

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati per detto incarico nel rapporto di un insegnante ogni 15 alunni. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili deve essere previsto un accompagnatore in più ogni due alunni. Considerata la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile, agli accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza degli alunni affidati.

Art. 30 – Vigilanza in caso di infortunio o malore degli studenti

In caso d'infortunio o malore degli studenti il personale presente dovrà attenersi alle procedure indicate dal TU 81/2008 e dal piano di emergenza della scuola, che prevedono di richiedere l'intervento dell'addetto al primo soccorso, di avvisare prontamente la dirigenza (D.S. o suo sostituto e/o Ufficio didattico) e la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. Nel caso sia necessario richiedere l'intervento di un'ambulanza, poiché l'allievo infortunato non può essere lasciato solo, il D.S. o suoi sostituti autorizzano l'addetto al primo soccorso o altro dipendente a seguire l'alunno infortunato all'ospedale, in attesa dell'arrivo di un familiare.

Il personale intervenuto è sempre tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio didattico compilando *il modulo per la relazione su infortunio* (Mod.071b Rev.2) in modo da ricostruire fedelmente quanto avvenuto (ora, giorno, luogo, dinamica dell'evento, eventuali testimoni, ecc.).

Art. 31 – Vigilanza degli studenti in caso di assenza imprevista dell'insegnante

In caso di assenza imprevista di uno o più insegnanti, qualora risulti impossibile provvedere alla sostituzione del/degli assente/i, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola. In queste situazioni il D.S. o suoi collaboratori provvedono ad inserire gli alunni privi di insegnante in altre classi, in quanto l'obbligo della vigilanza assume rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Art. 32 – Vigilanza degli studenti in caso di sciopero del personale

In caso di sciopero del personale della scuola, gli studenti e le famiglie verranno avvertite, tramite circolare del D.S. pubblicata sul sito dell'Istituto, della possibilità che la scuola non possa assicurare il servizio di vigilanza in modo regolare. Il personale docente ed i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli studenti presenti a scuola.

Art. 33 – Vigilanza degli studenti durante lo svolgimento di assemblee autorizzate

Durante le assemblee di classe o d'istituto l'attività didattica è sospesa. La classe rimane sotto la responsabilità del docente in servizio nelle corrispondenti ore di lezione. Il docente interessato, in considerazione delle diverse situazioni, può decidere di svolgere la vigilanza nell'aula ove si svolge l'assemblea o nelle vicinanze del locale. Nel caso di svolgimento di assemblee fra rappresentanti di istituto/ della consulta/di classe, la responsabilità del comportamento corretto dei partecipanti è affidata agli studenti organizzatori. La dirigenza, comunque, affida la vigilanza a un collaboratore scolastico che, permanendo nelle vicinanze del locale, monitora la situazione e informa la dirigenza, in caso di necessità.

Art. 34 – Vigilanza in caso di evacuazione dall'edificio scolastico

Per la regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dell'edificio scolastico si rimanda alle disposizioni previste dal relativo Piano di evacuazione. Si precisa che i docenti della classe sono tenuti a verificare la presenza nell'aula delle Planimetrie di evacuazione e delle relative norme di comportamento.

Art. 35 – Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente scolastico emana, tramite circolare, le disposizioni di servizio che individuano i docenti incaricati e definiscono gli spazi, i tempi e i turni assegnati a ciascun docente.